

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 9 gennaio 2012,
si è pronunciata sul seguente argomento:

Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Avv. Stefano AZZALI, Prof. Domenico PORPORA, Prof. Salvatore SICA, Prof. Pasquale STANZIONE, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL'ART. 22 BIS N.O.I.F.

La Corte di Giustizia Federale – Sezione Consultiva si è riunita in Roma per l'esame della richiesta di parere del Presidente Federale, nei giorni 1 dicembre 2011 e 9 gennaio 2012. Nel corso della seconda riunione si è proceduto all'audizione del Prof. Avv. Romano Vaccarella il quale ha illustrato la memoria preventivamente depositata per conto della Lega Nazionale Professionisti serie A, soffermandosi altresì sulle possibili implicazioni della Direttiva adottata dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in data 20 dicembre 2011, n. 450.

La Corte di Giustizia ha quindi adottato il seguente

Parere

La questione sottoposta al parere di questa Corte s'impenna sull'esigenza di coordinare alcune disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (di seguito N.O.I.F.), nello Statuto Federale e nello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti di Serie A (di seguito Statuto Lega A). Ciò con riferimento in particolare alle seguenti:

- L'art. 26, comma 4, dello Statuto Federale prevede fra l'altro che: «la perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio

federale, la *decadenza* dalla carica e la sostituzione del consigliere decaduto mediante elezioni suppletive».

- L'art. 9, comma 12, dello Statuto Lega A prevede per suo conto che: «I Consiglieri federali in rappresentanza della Lega Serie A devono possedere i requisiti previsti dall'art. 29 dello Statuto Federale, dall'art. 22 bis N.O.I.F. e dall'art. 15, comma 1, del presente Regolamento».

- A sua volta l'art. 29 dello Statuto Federale prevede, oltre a una serie di incompatibilità, la ineleggibilità di «coloro che hanno riportato condanne penali *passate in giudicato* per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno».

- Da parte sua l'art. 22 bis N.O.I.F., ponendo disposizioni in tema di onorabilità dei dirigenti di società, per un verso prevede, al comma 1, la ineleggibilità (e, se del caso, decadenza) di coloro che siano stati condannati con sentenza *passata in giudicato* per una serie di delitti, dall'altro dispone, al comma 3, la *sospensione* di chi per tali delitti abbia subito una condanna «*ancorché con sentenza non definitiva*» e ciò sino alla successiva sentenza assolutoria.

- A tali disposizioni vi è infine da aggiungere quella dell'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F., secondo cui: «Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna del giudice penale».

Si chiede quindi a questa Corte «se il Dirigente di società attualmente sospeso ai sensi dell'art. 22 bis delle N.O.I.F., possa continuare a svolgere il proprio incarico in seno al Consiglio Federale e al Comitato di Presidenza ed, in caso di risposta negativa, quale procedura debba seguirsi»; e ciò, come si desume dalla narrativa nella richiesta di parere, in una situazione in cui abbia subito una *condanna di primo grado*.

Al riguardo ritiene questa Corte di poter formulare le seguenti osservazioni:

1. Sembra chiaro in primo luogo che nel caso in esame non assuma rilievo la riportata previsione dell'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F.. Essa infatti, facendo generico riferimento ad una «condanna del giudice penale», deve necessariamente intendersi alla luce dei principi generali come riferita ad una condanna definitiva e quindi passata in giudicato: ciò del resto coerentemente sia con il disposto dell'art. 29 dello Statuto Federale sia con quello dell'art. 22 bis, comma 1, delle N.O.I.F.. Pare evidente, in particolare, che diversamente intendendo l'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F. si porrebbe a una soluzione in radicale contrasto con l'art. 29 dello Statuto Federale e in definitiva si priverebbe questo secondo di ogni senso.

2. La questione si concentra perciò nell'articolato, e certamente non del tutto perspicuo, giuoco di rinvii fra lo Statuto Federale, lo Statuto Lega A e le N.O.I.F.: in virtù del quale l'art. 26, comma 4, del primo rinvia al secondo per quanto concerne i *requisiti* la cui perdita determina la decadenza

dalla carica di Consigliere federale; mentre a sua volta l'art. 9, comma 12, del secondo rinvia al primo e alle terze. E si tratta della questione se con tale secondo rinvio, che specificamente si riferisce all'art. 22 bis N.O.I.F., si debbano intendere compresi fra tali «requisiti» non soltanto, come appare ovvio, la mancanza delle condanne con sentenza passata in giudicato cui fa riferimento il primo comma di quest'ultima disposizione, ma anche quella di condanne con sentenze non definitive.

3. In proposito deve osservarsi in primo luogo, ai fini anche di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che una soluzione con cui si volesse rispondere affermativamente a tale quesito, intendendo allora fra tali «requisiti» anche la mancanza di condanne non definitive, significherebbe in sostanza l'adozione automatica di una sorta di misura cautelare, di una misura anzi che in effetti anticipa la pena: che anzi, per quanto concerne la carica di Consigliere federale, con essa sostanzialmente si identificherebbe.

4. S'intende dire che, mentre per quanto concerne i dirigenti di una società, è pensabile una loro «sospensione», con la possibilità di riassumere la carica nel caso di successiva sentenza assolutoria; nel caso del Consigliere federale la perdita dei requisiti prescritti comporterebbe la *decadenza* dalla carica e la sostituzione mediante elezioni suppletive, con conseguenze perciò non più rimediabili ed eliminabili. Il che non appare alla luce dei principi generali coerente con il valore nel sistema di una sentenza non definitiva.

5. Necessario è perciò approfondire il senso del rinvio che nell'art. 9, comma 12, Statuto Lega A, viene fatto all'art. 22 bis N.O.I.F. nell'individuare i requisiti richiesti per i Consiglieri federali che devono rappresentare la Lega medesima; e in particolare chiedersi se tale rinvio possa riguardare non soltanto il primo comma della seconda disposizione, ma anche quelli successivi e in particolare il terzo comma ove si considerano sentenze anche non passate in giudicato.

E sembra in effetti che la soluzione debba essere negativa. Ciò non solo in quanto altrimenti si perverrebbe ad un esito interpretativo non agevolmente conciliabile con il principio secondo cui fino ad una sentenza di condanna definitiva vige una presunzione di innocenza, ma anche e soprattutto in base alla considerazione che, operando il rinvio dell'art. 9, comma 12, Statuto Lega A, per quanto concerne i *requisiti* per la carica di Consigliere federale, ragionevole è ritenere che in tal modo si sia fatto riferimento a quegli aspetti dell'art. 22 bis N.O.I.F. che si traducono in situazioni definitive e, in tal modo, individuano una sorta di *status* del soggetto interessato dalla vicenda.

Significativo è del resto che l'art. 26, comma 4, dello Statuto Federale, la disposizione che si tratterebbe di applicare, preveda esclusivamente la conseguenza della *decadenza* dalla carica, non quella della *sospensione*, che sarebbe in realtà l'unica adeguata a una misura cautelare come quella

richiesta da una sentenza non definitiva. Sicché pare logico ritenere che, mancando appunto la possibilità di una sospensione e non risultando coerente con i principi una soluzione in termini di definitiva decadenza, il rinvio operato dall'art. 9, comma 12, dello Statuto Lega A all'art. 22 bis N.O.I.F. per quanto concerne la definizione dei requisiti per la Carica di consigliere federale, debba considerarsi limitato al primo comma dell'art. 22 bis medesimo.

Conclusivamente, sulla base delle precedenti considerazioni questa Corte osserva quanto segue.

1. Le disposizioni allo stato vigenti non consentono di individuare un'ipotesi di sospensione dalla carica di consigliere federale nell'eventualità di condanna con sentenza penale non definitiva di primo grado, non prevedendo in particolare né le conseguenze da essa derivanti né la procedura a tal fine utilizzabile.

2. Su questo quadro normativo non incide la direttiva adottata dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 450. Tale atto, a prescindere da ogni considerazione circa la competenza dell'organo, non può che riguardare il futuro e ciò per un duplice ordine di considerazioni:

- perché è comunque norma sopravvenuta e in quanto tale non applicabile a vicende anteriori;
- perché non è "autoesecutiva", richiedendo un adeguamento normativo degli Statuti federali e delle Leghe.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma, l'11.1.2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete